



Comune di Cormons

Provincia di Gorizia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 30/11/2023

OGGETTO: Approvazione aliquote imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) anno 2024

L'anno **2023** il giorno **30** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **17:00**, nella sala civica si è riunito il Consiglio Comunale.

RISULTANO PRESENTI:

		Presente/Assente
Felcaro Roberto	Sindaco	Presente
Russiani Fabio	Vice Sindaco	Presente
Fazi Antonietta	Assessore	Presente
Drius Mauro	Assessore	Presente
Falato Massimo	Assessore	Presente
Bortolotti Anna	Assessore	Presente
Peressin Daniele	Consigliere	Presente
Battistutta Marco	Consigliere	Presente
Tollon Luca	Consigliere	Presente
Brandolin Giacomo	Consigliere	Presente
Visintin Roberta	Consigliere	Presente
Esposito Giuseppe	Consigliere	Presente
Nardin Paolo	Consigliere	Presente
Toros Lucia	Consigliere	Presente
Persoglia Annamaria	Consigliere	Presente
Mauri Patrizia	Consigliere	Presente
Simoni Eros Gino	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario Comunale dott. Gambino Nicola.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Felcaro Roberto nella qualità di Sindaco.

Il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione in oggetto.

Il Sindaco
Felcaro Roberto

Il Segretario Comunale
Gambino Nicola

Il presente documento informatico è formato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge 14 novembre 2022, n. 17 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 13/02/2023 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per le annualità d'imposta a partire dal 2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 13/02/2023 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'annualità 2023.

CONSIDERATO che:

- il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% e dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- i commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 consentono di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 consente di fissare l'aliquota per le aree edificabili nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 7 dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 consente di fissare l'aliquota per gli immobili strumentali all'attività economica nella misura compresa tra zero e 0,96%;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il Decreto Ministeriale 25 luglio 2023;

- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire i regolamenti e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

RITENUTO di confermare le aliquote stabilite per l'ILIA 2023 con delibera n. 3 del 13/02/2023;

CONSIDERATE, infine, le esigenze di bilancio per l'anno 2024.

PRESO ATTO del parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta, espresso, ex articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Servizio interessato;

PRESO ATTO del parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta, espresso, ex articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Servizio interessato;

Con votazione espressa in forma palese, risultando 11 (undici) voti favorevoli e 5 (cinque) contrari (Esposito, Mauri, Nardin, Persoglia, Toros)

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE** le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno d'imposta 2024 nelle seguenti misure:

1	Abitazione principale cat. A1 – A8 – A9 e pertinenze (max n. 1 cat. C2-C6-C7)	0,56%
2	Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale e pertinenze	1,02%
3	Ulteriore fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale e pertinenze	1,02%
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale – Cat. D10	0,10%
5	Terreni agricoli	Esenti ai sensi della L. 984/1977 e della Circolare n. 9 del 14/06/1993
6	Aree Fabbricabili	1,02%
7	Fabbricati strumentali all'attività economica	0,96%
8	Immobili diversi non compresi nelle categorie precedenti	1,02%

- 2) **DI INDIVIDUARE** - come da delibera della Giunta Comunale n. 156 del 9 dicembre 2020 i seguenti valori di riferimento per le aree edificabili site all'interno del territorio comunale:

ZONA A – Zone di interesse storico (Centro storico)	€/mq. 65,00
---	-------------

ZONA B0 – Nuclei urbani originari	€/mq. 75,00
ZONA B2/B4 – Zone di completamento a medio indice di edificabilità fondiaria	€/mq. 85,00
ZONA B3 – Zone di completamento a basso indice di edificabilità fondiaria	€/mq. 65,00
ZONA C – Zone di espansione	€/mq. 45,00
ZONA D2.1/D3/D3B – Zone per attività industriale/artigianale	€/mq. 35,00
ZONA D4 – Zone per attività estrattive	€/mq. 6,00
ZONA G1/G2 – Zone per strutture ricettive turistiche	€/mq. 35,00
ZONA H3 – Zone per insediamenti commerciali	€/mq. 35,00
ZONA I1/I2 – Zone per insediamenti direzionali	€/mq. 70,00
ZONA I3 – Zone per insediamenti direzionali. Attività assistenziali e sanitarie	€/mq. 70,00

TABELLA ABBATTIMENTO VALORI

TIPOLOGIA	% DI ABBATTIMENTO
MANCANZA DI LOTTO MINIMO 1*	20%
MANCANZA DI LOTTO MINIMO 2 **	50%
PRESENZA DI LINEE ELETTRICHE, METANODOTTO.	DA 20% A 75% A SECONDA DELLE CASISTICHE
ZONA D4 IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE	50%

* Lotto minimo 1: lotto con superficie inferiore ai mq
600,00

** Lotto minimo 2: lotto con superficie inferiore ai mq
350,00

- 3) **DI DEMANDARE** al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 4) **DI ASSICURARE** adeguata diffusione al presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito del Comune di Cormons;

Con separata, palese votazione successiva e con lo stesso esito della votazione principale, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.